

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia.

Sulla GUUE L 206 del 9-8-2017 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1439 della Commissione dell'8 agosto 2017, recante la modifica dell'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia .

Al riguardo, si rappresenta che per effetto della modifica in questione, applicabile a decorrere dal 18 giugno 2017, gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio ai sensi del Reg.to (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva, liberando tuttavia la parte eccedente l'aliquota definitiva stabilita dal Reg.to (UE) 2017/1019 e gli importi depositati per le importazioni dei prodotti esclusi, rispetto al dazio provvisorio, dalla definizione stabilita in via definitiva dal predetto regolamento (UE) 2017/1019, vale a dire "altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare".

Per l'individuazione della modifica suddetta si rimanda alla lettura del Reg.to (UE) 2017/1439 consultando la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC 7214 1000 10, 7214 2000 20, 7214 3000 10, 7214 9110 10, 7214 9190 10, 7214 9910 10 e 7214 9995 10.

(TAR n. 2017-66 prot. n. 93183 del 10-8-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)